

COPIA ~~ES~~

5/1/11
5/1/11
5/1/11

R. G. n. 11/11
Cron. n. 252
Rep. n. 226
Bst. dr. 11-5-FUSILLO
Oggetto: LISARCIMENTO
11/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO
dott. Maria Silvana FUSILLO
dott. Ing. Pietro E. DE FELICE

Presidente
Giudice delegato
Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 16/06 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danno*
passata in decisione all'udienza collegiale del 18.01.010 e vertente

t r a

Caldarese Pasquale, res.te in Nocera Superiore (SA), via Alfaterna, 11,
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Castel S.Giorgio, via degli
Iuliani, 67, dell'avv. Antonio Capuano, dal quale è rappresentato e difeso
per mandato a margine del ricorso: CF: ELD PAL 55 M 24 F 9139

RICORRENTE 15 DIC 2011

e

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio, elettivamente domiciliata in
Napoli, via S.Lucia, 81, Pal. Della Regione, giusta procura generale *ad lites*
e provv. autorizzativo;

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno,
dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difesa dall'avv. Ettore De Rosa, elettivamente domiciliato



1-1-5
111 ATTUO
NU CAPUANO

9 NOV 2011

presso lo studio sito in Napoli, via Manzoni, 176, dell'avv. Paolo Ianniti,
per mandato a margine della comparsa:

RESISTENTI

Conclusioni

Ricorrente: condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente al risarcimento del danno, come quantificato dal ctu, oltre interessi e svalutazione. Spese con attribuzione.

Consorzio di bonifica: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Consorzio; rigetto domanda. Spese

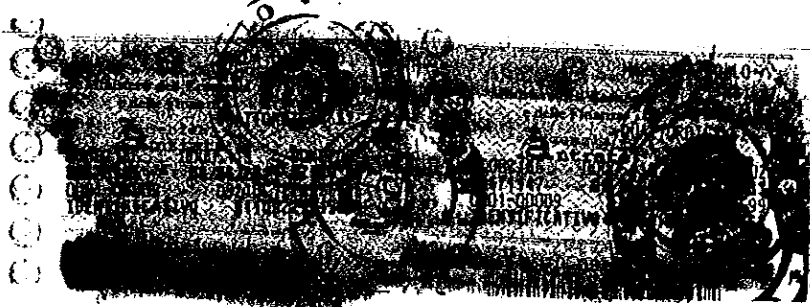
Regione: rigettarsi la domanda. Spese.

Svolgimento del processo



Con ricorso notificato il 15/12/05, Caldarese Pasquale ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, in persona del legale rappresentante, e ha esposto che in occasione del violento nubifragio del 22, 23, 24/09/2002, il torrente Solofrana, in pessimo stato di manutenzione, ruppe l'argine ed esondò con conseguente allagamento dei terreni e delle abitazioni circostanti, tra cui il fondo di sua proprietà, sito in Castel S.Giorgio, loc. Capasimo, (f. 9 part. 616), che fu invaso da acqua malsana e da materiali di risulta di ogni genere, con danni alle coltivazioni ortofrutticole. Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che i resistenti siano condannati al risarcimento dei danni, comprensivi di quelli derivati dal "fermo" delle attività di coltivazione e allevamento.

Entrambi i resistenti si sono costituiti in giudizio, hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda. La causa, istruita mediante la produzione di



Handwritten signature

Handwritten mark or signature

documenti, e l'espletamento di ctu e di prova testimoniale, è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Motivi della decisione

Sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania, mentre va esclusa quella del Consorzio di bonifica.



Al proposito, ritiene questo Collegio di uniformarsi alla giurisprudenza di questo TRAP che ha ritenuto l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del torrente *Solofrana*, corso d'acqua naturale che ricade nel perimetro del comprensorio di bonifica affidato al Consorzio, che deve qualificarsi come torrente, essendo un corso d'acqua naturale caratterizzato da notevole variabilità del deflusso, e andamento sinuoso tipico dei corsi d'acqua naturali, e non delle opere artificiali di bonifica, che si distinguono per la linearità dei percorsi e la costanza delle sezioni. Non vi è prova, inoltre, che il torrente sia integrato nella rete dei colatori di bonifica del Consorzio, il che avrebbe comportato l'obbligo di quest'ultimo di manutenzione di tale corpo idrico con conseguente responsabilità per i danni cagionati da esondazione per omessa manutenzione, ed, anzi, tale circostanza è stata negata dal teste ing. Rosano, dipendente del Consorzio, il quale ha affermato che quest'ultimo esegue solo gli interventi di somma urgenza di volta in volta delegati dalla Regione che provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua. E invero, il teste Sama ha riferito di avere eseguito i lavori di somma urgenza su incarico del Genio Civile della Regione.

Va rigettata, pertanto, la domanda proposta avverso il Consorzio. Considerata la situazione di incertezza e contrasto che sussiste tra le stesse autorità preposte alla cura dei corsi d'acqua, appare equo, tuttavia, compensare le spese di giudizio tra il ricorrente e il Consorzio.

Non è contestata, e risulta documentalmente provata dall'atto di

acquisto prodotto (atto di compravendita del 08/10/1993), la legittimazione attiva del ricorrente, proprietario del fondo danneggiato.

Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali, e dalla relazione del ctu, emerge la conferma di quanto dedotto in ricorso. Il 22, il 23 e il 24/09/2002, a seguito di copiose precipitazioni, le acque provenienti dal torrente *Solofrana*, ingombro da rifiuti di ogni genere che ostacolano il deflusso delle acque piovane, ruppero l'argine in tufo e invasero i terreni e gli immobili circostanti, tra cui il fondo di proprietà del ricorrente, coltivato ad alberi da frutto, e a ortaggi. L'acqua, mista a fango e detriti di ogni genere, ha sommerso le colture ortive e danneggiato gli alberi, stradicandone alcuni (v. fotografie). Vi è prova del pessimo stato di manutenzione e delle carenze strutturali dell'alveo, che, in presenza di precipitazioni sicuramente abbondanti (v. ctu), hanno causato l'evento dannoso. La condotta colposamente omissiva della Regione, che non ha eseguito i necessari interventi idraulici e di manutenzione, ha assunto rilievo eziologico nella determinazione dell'esondazione, che si sarebbe potuta evitare ove fosse stata messo in condizioni di efficienza e sicurezza il sistema di irreggimentazione e scolo delle acque, risalente all'epoca borbonica. Com'è noto, infatti, solo di recente e a seguito di numerosi gravi episodi di esondazione, sono iniziati radicali interventi di modifica e di bonifica dell'intero bacino idrografico.

Va dichiarata, pertanto, la responsabilità della Regione in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno.

Al momento dell'evento dannoso, il fondo "ospitava un impianto arboreo di Kaki, consociato a carciofaia", all'inizio del secondo anno d'impianto, che fu interamente distrutta, con conseguente perdita di tre annate agrarie (v. ctu, p. 23). Il danno consiste nelle spese sostenute per la rimozione del fango e dei rifiuti, calcolate dal ctu in complessive € 7.320,00, nel mancato guadagno dovuto alla perdita dei carciofi, e nella perdita della produzione

nei tre anni successivi. danno stimato in complessive € 10.813.81, nella perdita del raccolto di kaki e di 27 piante, danno stimato in complessive € 8.081.50, nei trattamenti di ripristino del terreno, per un costo stimato in € 504.54, e nella distruzione di 100 balle di paglia per alimentazione animale, danno stimato in € 350,00. Il ctu ha pertanto stimato, al settembre 2008, il danno in complessive € 27.095.60. Ritiene il Collegio, sulla base delle proprie specifiche esperienze tecniche, e sulla base di valutazioni effettuate in analoghe controversie, che tale valutazione sia eccessiva e che debba essere liquidata, in via equitativa e all'attualità, la somma di € 25.000,00, oltre interessi al tasso medio del 3% con decorrenza dalla data del fatto sulla somma liquidata.



Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Caldarese Pasquale contro il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, così provvede:

- rigetta la domanda proposta avverso il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno e avverso la Provincia di Salerno; spese compensate;
- condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 25.000,00 in favore di Caldarese Pasquale, oltre interessi al tasso medio del 3% con decorrenza dalla data del fatto sulla somma liquidata, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessive € 4.000,00, di cui € 250,00 per esborsi, oltre quelle erogate al ctu, € 1.650,00 per diritti, € 2.100,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con

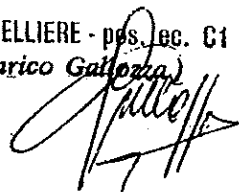
attribuzione all'avv. Antonio Capuano, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli il 15 marzo 2010.

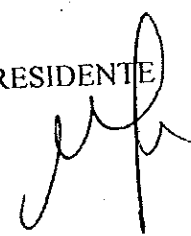
IL GIUDICE EST.



IL CANCELLIERE - pos. leg. C1
(Enrico Gallozza)



IL PRESIDENTE

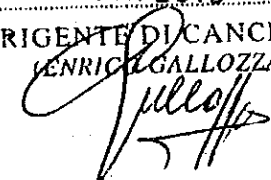


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 26 MAG. 2010

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(ENRICO GALLOZZA)



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legittimamente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

CARUANO
procuratore di CALABROSE PASQUALE
Napoli, li 6 DIC. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Piccolo Angelo

La presente copia composta di n. 6, fogli è conforme. 6 DIC 2011 esecutivo rilasciato in data.....

Napoli, 6 DIC. 2011



Il Funzionario Giudiziario
Piccolo Angelo

Oggi ad istanza dell'avv. antonio capuano,
nella qualità di procuratore di Caldarese Pasquale, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP presso il Tribunale di Napoli, ho
notificato per legale scienza e a tutti gli effetti di legge, copia conforme
della sentenza n. 82/10 resa dal Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli in data 15-03-2010,
depositata in cancelleria in data 26 maggio 2010 e resa esecutiva in
data 6-12-2011 a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente, L.R. p.t., con sede in
Napoli, alla via Santa Lucia n. 81

U. C. I. - CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
io U. C. I. - CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
CANCELLERIA GIUDIZIARIA - TRIBUNALE DI NAPOLI
U. C. I. - CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
14 DIC 2011

U. C. I. - CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
14 DIC 2011